

## SCHEMA DI CONTRATTO

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO, PER LA DURATA DI ANNI NOVANTANOVE (99), DI N. 1 CAPPELLA PRIVATA DI FAMIGLIA FINITA, UBICATA NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMIGNONE IN COMUNE DI PASSIRANO (BS)**

Tra

**Comune di Passirano**, C.F. 00455600171 (di seguito per brevità "*Comune*" o "*Ente*"), con sede in Passirano (BS), in Piazza Europa n. 16, rappresentato, ai fini del presente atto, dal \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica di cui è titolare, presso la sede municipale,

e

**Cogeme S.p.a.**, C.F. 00298360173 e P.IVA 0052110983, con sede amministrativa in Via XXV Aprile n. 18, 25038 Rovato (BS), in persona del Presidente, \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica di cui è titolare, presso la sede legale della Società (di seguito per brevità "*Cogeme*" o la "*Società*")

e

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità "*Concessionario*") C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_.

Di seguito congiuntamente denominate le "*Parti*" e singolarmente la "*Parte*".

### **PREMESSO CHE:**

- a) con avviso (**All.i**), pubblicato, in data \_\_\_\_\_, sul sito internet di Cogeme S.p.a., sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'Albo Pretorio del Comune di Passirano e sul sito Internet di quest'ultimo Ente, è stata indetta la procedura di pubblico incanto, ai sensi dell'art 63 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per l'affidamento, per la durata di anni 99 (novantanove), del contratto di concessione d'uso "*di n. 1 cappella privata di famiglia finita, ubicata nel cimitero della frazione di Camignone in Comune di Passirano (BS)*";

### **RICHIAMATI:**

- b) la Concessione dei servizi cimiteriali Rep. n. 1939/2012 (nel proseguo, semplicemente, "*Concessione*"), stipulata il 27 febbraio 2012 e registrata a Brescia il 13 marzo 2012 n. 30 serie II, così come modificata con gli Accordi integrativi (Addendum) rep. n. 1968/2014 del 4 febbraio 2014 e rep. 2031/2020 del 7 ottobre 2020, con cui il Comune ha affidato in concessione a Cogeme la gestione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali del capoluogo di Passirano e delle frazioni di Camignone e Monterotondo;
- c) il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20 aprile 2011, e modificato con deliberazioni n. 37 del 25 novembre 2013, n. 52 del 25 novembre 2014 e n. 3 del 26 gennaio 2017 (nel proseguo, semplicemente, "*Regolamento*");

- d) il Piano Cimiteriale del Comune di Passirano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31 agosto 2010;
- e) il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (“*Regolamento nazionale di polizia mortuaria*”), nonché la disciplina in materia di contratti attivi, di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440/1923 (cd. legge di contabilità generale dello Stato) e del relativo regolamento di attuazione n. 827 del 23 maggio 1924;

**VISTA:**

- f) la perizia di stima della Cappella, redatta dall’Ing. Paolo Inverardi dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia (All.ii);

**TUTTO CIO’ PREMESSO,**

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - PREMESSE e ALLEGATI**

- 1.1. Le premesse, gli allegati e tutta la documentazione di gara formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. Al Contratto vengono allegati i seguenti documenti:
  - (i) Avviso di procedura di pubblico incanto;
  - (ii) Perizia di stima Cappella;
  - (iii) Planimetria Cimitero;
  - (iv) Modello offerta economica;
  - (v) Modello istanza di partecipazione;
  - (vi) Informativa trattamento dati personali.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto l’assegnazione in concessione, da parte di Cogeme, a favore del Concessionario, del diritto d’uso cimiteriale di n. 1 cappella privata di famiglia finita (nel proseguo, semplicemente “*Cappella*”), consistente in n. 8 posizioni di tumulazione, ubicata nel cimitero della frazione di Camignone (nel proseguo, semplicemente, “*Cimitero*”), in Comune di Passirano (BS), nell’area prospiciente il viale principale della zona di ampliamento, come meglio identificata nella planimetria del cimitero, allegata al presente atto (All.iii);
- 2.2. Lo stato di fatto della Cappella e il valore della stessa sono meglio indicati nella Perizia, allegata al presente Contratto (All.ii).

**ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

- 3.1. Il Contratto avrà durata di pari a 99 anni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, e, salvo richieste di rinnovo o proroga, resterà efficace, a prescindere dalla Concessione, fino al raggiungimento del predetto termine.

## **ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE**

4.1. Il Canone, dovuto dal Concessionario per l'intera durata del Contratto, è di euro \_\_\_\_\_, IVA esclusa, i quali dovranno essere corrisposti a Cogeme in conformità alle modalità meglio indicate all'Art. 9.1. dell'Avviso.

## **ART. 5 - DIRITTO PRIMARIO DI SEPOLCRO**

5.1. Per tutto il periodo di efficacia del presente Contratto, il Concessionario dispone, per sé e per i propri "*Famigliari*", del diritto primario ed esclusivo di sepolcro e tumulazione nella Cappella.

5.2. Ai fini del presente contratto con il termine "*Famigliari*" si suole fare riferimento in via esclusiva a:

- i. ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado dell'utente assegnatario;
- ii. coniuge dell'utente assegnatario o dei suoi eredi, compresi i soggetti uniti all'assegnatario in regime di unione civile ex legge 20 maggio 2016 n. 76;
- iii. generi e nuore dell'utente assegnatario;
- iv. suoceri e suocere dell'utente assegnatario;
- v. fratelli e sorelle (germani e uterini) dell'utente assegnatario;
- vi. conviventi di fatto dell'utente assegnatario o dei suoi eredi, da questi autorizzati alla sepoltura con apposita dichiarazione sostitutiva che attesti lo stato di convivenza ai sensi e per l'effetto dell'art 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

## **ART. 6 – DIRITTO SECONDARIO DI SEPOLCRO**

6.1. Il Concessionario per il periodo di efficacia del presente Contratto dispone del diritto secondario di sepolcro, il quale consiste nel:

- i. diritto di accedere liberamente alla Cappella nelle ore di apertura del Cimitero;
- ii. legittima opposizione ad ogni trasformazione, in programma o in corso di esecuzione, nelle aree del Cimitero finite alla Cappella, il quale arrechi a quest'ultima pregiudizio.

6.2. Il diritto secondario di sepolcro si traferirà agli eredi del Concessionario e, successivamente, agli eredi di questi ultimi, ciò fino alla perdita di efficacia del Contratto.

## **ART. 7- RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

7.1. Il Concessionario, per tutto il periodo di efficacia del Contratto, è tenuto, ai sensi dell'art 66 del Regolamento, a provvedere alla manutenzione ordinaria (comprensiva della pulizia) e straordinaria della Cappella e agli eventuali interventi di ristrutturazione. In caso di inadempimento a tali doveri Cogeme si sostituisce al Concessionario o ai suoi successori, con conseguente diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi quando, a fronte di una richiesta di intervento, il Concessionario fosse rimasto inadempiente, salvo in ogni caso il rimedio di cui all'Art. 10 successivo.

- 7.2. Il Concessionario, a seguito dell'esecuzione di un'operazione di tumulazione in Cappella, dovrà provvedere ad apporre, in corrispondenza alla posizione di tumulazione occupata, un'epigrafe, riportante le seguenti informazioni minime: nome, cognome, data di nascita e data di decesso.
- 7.3. Fermo quanto premesso, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, le spese di eventuali operazioni di traslazione di feretri nella Cappella saranno a carico del Concessionario. A seguito della traslazione dei resti mortali nella Cappella i loculi resisi liberi ritorneranno nella disponibilità di Cogeme senza che sia dovuto alcun rimborso al Concessionario per l'eventuale periodo di concessione non usufruito.
- 7.4. L'Appaltatore assume ogni responsabilità connessa ad eventuali danni cagionati a persone e/o cose, in conseguenza alla rovina, parziale o totale, della Cappella, salvo che la stessa dipenda da cause di Forza Maggiore.
- 7.5. Il Concessionario, per tutta la durata del Contratto, è tenuto a rispettare lo stesso e tutte le disposizioni concernenti il Cimitero, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ("*Regolamento nazionale di polizia mortuaria*"); - il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Passirano (nel proseguito, semplicemente, "*Regolamento*"); - il Piano Cimiteriale del Comune di Passirano.

## **ART. 8 - DIRITTO DI PROPRIETÀ DEI MANUFATTI**

- 8.1. Ai sensi degli artt. 62 e 63 DPR 285/1990, il Concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, assume, per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il diritto di proprietà di tutti i manufatti collocati nella Cappella, con conseguente obbligo di provvedere alla loro manutenzione e custodia.

## **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 9.1. È fatto divieto al Concessionario, a pena di nullità del Contratto, con conseguente retrocessione a titolo gratuito della Cappella a Cogeme, di:
- i. cedere il Contratto, a titolo oneroso e/o gratuito, a soggetti terzi, compresi familiari, parenti e conviventi;
  - ii. concludere operazioni lucrative e/o speculative inerenti la Concessione o l'oggetto della stessa.

## **ART. 10 – CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO**

- 10.1. Fermo quanto previsto all'Art 9 precedente il Contratto cesserà di produrre effetto nei seguenti casi:
- i. Decorrenza del termine di durata di cui all'Art. 3 precedente;
  - ii. Manifesta volontà del Concessionario, comunicata a Cogeme e al Comune mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC ai recapiti meglio indicati all'Art. 12 successivo, di rinunciare al Contratto. In caso di rinuncia al Contratto il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate, dovendo altresì provvedere a tutte le spese conseguenti a tale rinuncia;

- iii. Soppressione del Cimitero ex art 98 D.P.R. 285/1990;
- iv. Risoluzione del Contratto per inadempimento degli obblighi tipizzati agli Artt. 4, 7 e 9 del presente Contratto.

#### **ART. 11- FORO COMPETENTE**

11.1. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto saranno devolute, ex art 28 c.p.c., alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

#### **ART. 12 - COMUNICAZIONI**

12.1. Le comunicazioni e le notifiche relative all'esecuzione del presente Contratto dovranno effettuarsi per iscritto e saranno validamente trasmesse per lettera raccomandata A.R., o via PEC ai seguenti recapiti:

- i. Per Cogeme S.p.a,  
Settore Servizi Cimiteriali,  
Via XXV Aprile n. 18,  
25038- Rovato (BS)  
Tel: 030 77 14 494  
Mail: *funerali-operazioni@cogeme.net*  
PEC: *cogemespa.aga@cert.cogeme.net*
  
- ii. Per il Comune di Passirano,  
Piazza Europa n. 16,  
25050- Passirano (BS),  
Tel: \_\_\_\_\_,  
Mail: \_\_\_\_\_,  
PEC: *protocollo@pec.comune.passirano.bs.it*
  
- iii. Per il Concessionario,  
\_\_\_\_\_

#### **ART. 13- SPESE DI CONTRATTO**

13.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

#### **ART 14 – FORZA MAGGIORE**

14.1. Per evento Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza e che sia tale da rendere impossibile in tutto o in parte l'adempimento

delle obbligazioni previste dal presente Contratto, fintantoché tale evento di Forza Maggiore perduri.

14.2. In presenza di una causa di Forza Maggiore, la Parte colpita sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento sia reso impossibile dalla causa di Forza maggiore. Conseguentemente, anche l'altra Parte sarà sollevata dall'obbligo di adempiere agli impegni corrispondenti.

14.3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i requisiti di cui sopra, le Parti si danno atto che costituiscono eventi di Forza Maggiore:

- i. fenomeni naturali avversi, quali inondazioni, frane, smottamenti del terreno, incendi, terremoti che comportino la distruzione totale della Cappella;
- ii. atti e/o dinieghi delle Autorità che non siano determinati dal comportamento della Parte cui si riferiscono.

14.4. La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte alla propria prestazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, comunicando altresì la durata presumibile della Forza Maggiore, gli sviluppi della Forza Maggiore e l'avvenuta cessazione della stessa. Inoltre, tale Parte si adopererà, per quanto possibile ed economicamente ragionevole, al fine di consentire la ripresa della normale esecuzione del presente Contratto nel più breve tempo possibile.

14.5. Qualora l'impossibilità sopravvenuta di adempimento totale o parziale dei Contratti Individuali si protragga per più di 90 (novanta) giorni di calendario consecutivi, la Parte non colpita dalla causa di Forza Maggiore potrà recedere dal Contratto, dandone comunicazione alla Parte colpita, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni di calendario consecutivi.

## **ART 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

15.1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

15.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

15.3. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di trattamento dati da rispettare, e si impegnano pertanto, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali

degli utenti, raggiungibile al link <https://www.cogeme.net/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-rivolta-agli-utenti/> .

#### **ART. 16- RINVIO**

16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla documentazione allegata e, in particolare, all'Avviso, nonché al Regolamento nazionale di polizia mortuaria e al Regolamento.

Passirano (BS), li \_\_\_\_\_

Cogeme S.p.a.

---

Il Concessionario

---

Comune di Passirano

---

Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., danno atto che le condizioni riportate nello stesso sono state tra loro debitamente discusse e negoziate, dovendosi ritenere espressamente approvate le seguenti condizioni: Art. 3 ("Durata del Contratto"); Art. 4 ("Canone di Concessione"); Art. 5 ("Diritto primario di sepolcro"); Art. 6 ("Diritto secondario di sepolcro"); 7 ("Responsabilità del Concessionario"); 8 ("Diritto di proprietà dei manufatti"); Art. 9 ("Divieto di cessione del Contratto"); Art. 10 (Cessazione dell'efficacia del Contratto"); Art 11 ("Foro competente"); Art. 13 ("Spese di Contratto").

Passirano (BS), li \_\_\_\_\_

Cogeme S.p.a.

---

Il Concessionario

---

Comune di Passirano

---